



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 129 DEL 31/08/2022

OGGETTO: Ridefinizione macrostruttura organizzativa dell'Ente. Parziale modifica deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2021. Approvazione.

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12:30 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
GATTO Biagio	Vice Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Assessore	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
MORETTO Valentino	Assessore	Sì	
ANTICO Pina	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Beatrice BAGLIVO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Beatrice BAGLIVO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 154 del 31/08/2022		
SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali e Legali	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Ridefinizione macrostruttura organizzativa dell'Ente. Parziale modifica deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2021. Approvazione.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 31/08/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino Casarano (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 31/08/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario Giuseppe Colopi	

SEDUTA DEL 31/08/2022 ORE 12:30 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Beatrice BAGLIVO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Ridefinizione macrostruttura organizzativa dell'Ente. Parziale modifica deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2021. Approvazione.
---------	--

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Vista la Legge 23 dicembre 2012 n. 247 “*Nuova disciplina dell’ordinamento forense*” ed in particolare l’art. 23 della stessa rubricato “*Avvocati degli enti pubblici*”.

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Vista la Legge 7 giugno 2000 n. 150 “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”.

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Visti i vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e, in particolare, le declaratorie contrattuali relative al contenuto professionale delle varie categorie e profili professionali di cui all’allegato A del C.C.N.L. Regioni-Enti Locali del 31.03.1999 e il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto il 21 maggio 2018.

Premesso che:

- il modello generale di organizzazione, di volta in volta individuato dall’Ente, assume natura transitoria in quanto è necessario che lo stesso sia periodicamente adeguato al fine di incrementare le capacità operative del Comune e, dunque, commisurato alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività, nonché alle contingenze legate alle priorità fissate dal DUP;
- l’organizzazione dell’Ente, con particolare riferimento all’individuazione dei ruoli e dei conseguenti livelli tecnici di riferimento, unita ad una razionale ed efficace allocazione delle risorse umane, rappresentano leve fondamentali per poter realizzare concretamente le politiche dell’Amministrazione e che, pertanto, non si può prescindere da un costante e opportuno adeguamento degli assetti organizzativi al fine di orientarli fortemente agli obiettivi da conseguire.

Considerato che:

- l'articolo 89 del citato *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (D.Lgs, n. 267/2000) stabilisce al comma 1 che *“Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.”*; al comma 2 che è espressamente assegnata alla potestà regolamentare degli enti la disciplina di *“ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva”*; al successivo comma 5 che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso T.U., *“provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti»*; infine al comma 6 che *“Nell'ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.”*;
- dunque il sopra citato art. 89 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm. disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali (comma 1) anche attraverso la definizione di dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva (comma 2) e riconosce ai medesimi Enti, al comma 5, piena autonomia normativa e organizzativa nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle leggi e dalle proprie capacità di bilancio, stabilendo che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (comma 6), mentre la potestà di auto-organizzazione dell'Amministrazione comunale di cui al comma 2 e cioè l'articolazione dell'apparato burocratico con la definizione della macro-struttura e della dotazione organica, rientra nei poteri di indirizzo e controllo, riservati agli organi di governo, in particolare alla Giunta;
- l'articolo 91, comma 1 del medesimo T.U. (D.Lgs. n. 267/2000) prevede per gli enti locali l'adeguamento dei *“propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- in data 22.06.2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il quale ha apportato incisive modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, tra l'altro, con l'articolo 4, ne ha innovato profondamente l'articolo 6, il quale è riformulato sottolineando che i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi devono guidare la pubblica amministrazione nel perseguire gli obiettivi di performance organizzativa mediante l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale dei fabbisogni di personale, con il superamento delle desueta concezione statica della dotazione organica che, nella nuovo quadro delineato dall'intervento legislativo sopra richiamato, costituisce lo strumento dinamico di attuazione delle linee di sviluppo previste nel piano del fabbisogno, nel rispetto della complessiva attività programmatica delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 22, comma 1, del sopra detto D.Lgs. n. 75/2017 demanda le indicazioni applicative delle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato, alle *“linee di indirizzo per la pianificazione di personale”*;
- in esecuzione del sopra detto art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, con Decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le suddette *“Linee di*

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

- ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, la rideterminazione della dotazione organica deve essere effettuata in conformità al piano triennale dei fabbisogni e, quindi, la sua consistenza è determinata dai posti coperti e da quelli individuati in base ai fabbisogni programmati.

Dato atto che:

- la normativa in tema di personale e di assunzioni degli enti pubblici stabilisce che gli enti locali programmino le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva delle spese del personale e detta precise indicazioni finalizzate al contenimento della spesa ed alla organizzazione interna del personale, che si sostanziano anche attraverso una migliore riorganizzazione delle unità organizzative;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere conforme alla programmazione del fabbisogno di personale;
- inoltre, la struttura organizzativa deve quindi essere definita secondo un modello organizzativo dinamico e flessibile e adeguata in modo tale da rispondere ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze funzionali dell'Ente in ragione delle sue finalità generali;
- in conclusione, l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative, che deve essere collegato con un'adeguata strategia di organizzazione e gestione delle risorse umane e, quindi, alla pianificazione dei fabbisogni dell'Ente.

Preso atto che:

- la struttura organizzativa di questo Ente è articolata, ai sensi dell'art. 5 del vigente Ordinamento degli Uffici e Servizi, in Settori, Servizi e Uffici;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18.11.2021, è stato rimodulato l'assetto organizzativo dell'ente, nel quale non sono previste posizioni di lavoro dirigenziali, prevedendo, tra l'altro, l'accorpamento in un unico ambito denominato “Affari Generali e Legali” dei due precedenti Settori Affari Generali e Avvocatura Comunale;
- l'attuale modello organizzativo, per effetto della sopra citata deliberazione risulta come di seguito definito:

1° SETTORE: Affari Generali e Legali;

2° SETTORE: Servizi Finanziari e Risorse Umane;

3° SETTORE: Sviluppo Economico Attività Produttive Tributi;

4° SETTORE: Servizi Tecnici;

5° SETTORE: Servizi Socio Culturali e Demografici–Innovazione e Comunicazione;

6° SETTORE: Polizia Locale;

Considerato che con la prossima scadenza, in data 31/08/2022, del contratto ex art. 110 TUEL in capo al professionista esterno incaricato della responsabilità del 4° Settore Servizi Tecnici, occorre procedere, in

via sperimentale nelle more di ulteriori prossime valutazioni, ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo dello stesso, al fine di renderlo più funzionale, efficiente e dinamico, realizzando, al contempo, in un'ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione dei servizi, un risparmio di risorse economiche e un miglior utilizzo di quelle umane interne allo stato esistenti

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una diversa ripartizione delle competenze inerenti la responsabilità gestionale dell'originario Settore Servizi Tecnici, valorizzando appunto le risorse umane interne operanti nei vari servizi, rientranti nelle categorie professionali con titolo specifico di ingegneri - architetti e, per l'effetto, procedendo ad una parziale modifica dell'assetto organizzativo quale risultante, da ultimo, dalla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18.11.2021, dividere il predetto Settore in due nuove strutture autonome istituendo il 4° Settore Urbanistica-Patrimonio-Manutenzioni ed il 7° Settore Lavori Pubblici-Ambiente, onde assicurare una maggiore funzionalità ed un più efficace controllo amministrativo degli atti, stante anche la complessità degli ambiti di intervento che richiedono necessariamente una autonoma strutturazione per una efficace risposta alle esigenze della collettività;

Ritenuto, inoltre, che le altre aree amministrative dell'Ente costituite dai seguenti settori

- 1° Settore Affari Generali e Legali
- 2° Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
- 3° Settore Sviluppo Economico Attività Produttive Tributi
- 5° Settore Servizi Socio Culturali e Demografici – Innovazione e Comunicazione
- 6° Settore Polizia Locale,

allo stato, per la specificità delle competenze ascrivibili ad ognuno non si rende necessario un intervento per una diversa articolazione se non un incremento delle risorse umane perché generalmente carenti, in quanto la omogeneità delle competenze e funzioni non presenta elementi di criticità tali da richiedere interventi di ristrutturazione organizzativa;

Tenuto conto che:

- il sopra richiamato Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” ss.mm.ii. ha sancito il principio di separazione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attribuiti agli organi di governo dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, assegnati ai dirigenti, ai quali spettano tutti i compiti specificati all'articolo 107, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- l'articolo 109, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- gli stessi principi ed indirizzi sono confermati dal pure citato Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo vigente, il quale, tra l'altro, all'articolo 4 distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, interpretativo e di controllo da quelle attuative e gestionali;

- il Comune di Galatone è ente privo di figure dirigenziali;
- quindi, presso questo Ente le funzioni dirigenziali vanno attribuite ai Responsabili degli uffici o dei servizi in base a criteri di competenza professionale;
- secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e provinciali;
- la competenza del Sindaco in materia di nomina dei responsabili di massima struttura (responsabili di "settore" secondo la definizione dell'attuale schema organizzativo dell'Ente) è stabilita anche all'art. 31 del vigente "*Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi*".

Atteso che costituisce un obiettivo di questa Amministrazione la proposizione di concrete misure orientate alla rivisitazione degli assetti organizzativi dell'ente e alla costruzione di una politica di gestione delle risorse umane coerente con la finalità di assegnare a ciascun dipendente un'effettiva centralità nell'ambito della generale attività amministrativa;

Considerato che si sono svolti diversi incontri tra i Responsabili, gli Assessori e il Sindaco, al fine di individuare la soluzione che consenta, in via sperimentale e nelle more di ulteriori prossime valutazioni, un'adeguata efficienza di gestione e corrispondente risposta ai bisogni della collettività, mediante l'istituzione del 4° e 7° Settore, provenienti dalla divisione dell'attuale Settore Servizi Tecnici;

Visti:

- il prospetto Allegato n. 1), relativo al nuovo progettato assetto organizzativo dell'Ente, il cui modello di massima aggregazione sarà costituito, in sintesi, da **n. 7 Settori**, costituenti unità di massimo livello, poste al vertice della struttura organizzativa e aventi compiti di attuazione delle direttive generali e di gestione dei servizi rivolti alla cittadinanza, che saranno rette da altrettante figure apicali, individuate e nominate ai sensi dell'art. 50, comma 10 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., cui saranno attribuite le funzioni direttive di cui all'articolo 107 del medesimo TUEL, in applicazione dell'art. 109 dello stesso D.Lgs.;
- il prospetto Allegati n. 2) relativo alla dotazione organica al 1° settembre 2022;

Dato atto che, in base al combinato disposto del Titolo II del C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., nel testo vigente, la materia dell'organizzazione degli uffici esula dalle materie oggetto di relazioni sindacali.

Ritenuto, pertanto:

- di modificare l'assetto strutturale e organizzativo del Comune di Galatone, così come riportato nel prospetto Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto dei n. 51 posti complessivi della consistenza della dotazione organica, come risulta dal prospetto Allegato n. 2), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui:
 - n. 47 posti coperti
 - n. 4 posti vacanti.

Riconosciuta la propria competenza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., in base al quale è di competenza della Giunta l'adozione degli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non ricadano nella competenza del Sindaco o di altri organi, nonché ai sensi dell'art. 89 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, il quale statuisce che l'Ente Locale approva l'organigramma nella piena autonomia normativa ed organizzativa.

Precisato che la presente Delibera costituisce atto di alta organizzazione di carattere generale, rispetta il principio di neutralità finanziaria e non comporta variazione di spesa in aumento, ma avendo comunque riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria sarà opportuno acquisire il parere contabile.

Acquisiti pertanto, i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del sopra detto D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) di rideterminare**, per le ragioni e secondo quanto illustrato in narrativa, l'assetto organizzativo del Comune di Galatone;
- 2) di approvare**, per l'effetto, la nuova struttura organizzativa del Comune di Galatone, la quale, rimodulata, risulta costituita da **n. 7 Settori**, costituenti unità di massimo livello, poste al vertice della struttura organizzativa, come di seguito riepilogata e meglio dettagliata nel prospetto Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto:

1° SETTORE: Affari Generali e Legali

2° SETTORE: Servizi Finanziari e Risorse Umane

3° SETTORE: Sviluppo Economico Attività Produttive – Tributi

4° SETTORE: Urbanistica – Patrimonio - Manutenzioni

5° SETTORE: Servizi Socio Culturali e Demografici-Innovazione Comunicazione

6° SETTORE: Polizia Locale

7° SETTORE: Lavori Pubblici - Ambiente

- 3) di confermare** che la consistenza della dotazione organica dell'Ente è determinata in 51 posti complessivi, di cui 47 coperti e 4 vacanti, come indicati nel prospetto Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto** che le modifiche che vengono apportate con la presente deliberazione consistono nella scissione dell'attuale 4° Settore Servizi Tecnici in 4° Settore Urbanistica-Patrimonio-Manutenzioni e 7° Settore Lavori Pubblici-Ambiente;

5) di precisare:

- che con successivo provvedimento di questa Giunta Municipale sarà approvato il

funzionigramma contenente le funzioni e le materie di competenza di ciascun Settore;

- che i Settori, i cui compiti e attività attengono alla gestione dei servizi nelle materie agli stessi assegnate, avranno funzioni di attuazione delle direttive generali e di gestione dei servizi rivolti alla cittadinanza e dipenderanno funzionalmente da altrettante figure apicali, cui saranno attribuite, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. e che saranno coordinate dal Segretario Generale;

6) di individuare e istituire le nuove posizioni organizzative di seguito elencate, coincidenti con le posizioni apicali e con gli incarichi di responsabilità di cui sopra:

- **Posizione Organizzativa** relativa al **1° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **2° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **3° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **4° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **5° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **6° Settore**
- **Posizione Organizzativa** relativa al **7° Settore**

7) di specificare:

- che le predette Posizioni Organizzative saranno oggetto di nuova graduazione ai sensi dell'art. 6, rubricato "*La graduazione degli incarichi di Posizioni Organizzative*", del vigente Regolamento Comunale contenente i criteri per la pesatura delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione di G.M. n. 132/2019;
- che i Responsabili di macro-struttura (Settore), titolari di posizione organizzativa in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali" stipulato il 21 maggio 2018, saranno formalmente individuati e nominati dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., secondo la disciplina contenuta nell'articolo 3, rubricato "*Il conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative*", del medesimo Regolamento Comunale;
- che resterà in capo al Segretario Generale la competenza in materia di:
 - Sistema dei Controlli Interni
 - Adempimenti e Controllo Anticorruzione e Trasparenza
 - Procedimenti Disciplinari;
- Che il Segretario Generale:
 - eserciterà i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo quanto

stabilito dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,

- sovrintenderà e coordinerà lo svolgimento delle funzioni e l'attività dei responsabili di settore, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo di legge,
- eserciterà ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, nonché, come previsto dal sopra detto articolo 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

- 8) di demandare** al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- 9) di fissare** con decorrenza immediata gli effetti di quanto stabilito nella presente deliberazione;
- 10) di dare atto** che la presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altro provvedimento o disposizione precedentemente adottata con riguardo all'organizzazione strutturale dell'Ente;
- 11) di disporre** la necessaria informazione successiva alle OO. SS. Ai sensi della normativa vigente;
- 12) di trasmettere**, ai fini di quanto sopra, copia del presente atto al Segretario Generale nonché ai Responsabili di Settore, per quanto di competenza;
- 13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.**